

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3494

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »

Presentato il 18 febbraio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'ente autonomo « La Biennale di Venezia » appartiene alla categoria degli enti del parastato disciplinati uniformemente dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento di amministrazione e contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Il più recente ordinamento statutario risale, tuttavia, alla legge 26 luglio 1973, n. 438, integrata successivamente con legge 13 giugno 1977, n. 324.

La specificità dei fini perseguiti dall'ente (« Promuove attività permanenti e organizza manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca della sperimentazione nel campo delle arti »); la crescita degli interventi e delle iniziative, specie internazionali, realizzate dall'ente in questi ultimi anni, rendono non ulteriormente procrastinabile un nuovo intervento del legislatore per migliorare l'attuale assetto statutario.

Infatti, fermi restando i connotati essenziali dell'ente, per quanto riguarda i suoi fini, il suo inquadramento nel settore parastato e la sua struttura di base, il testo di riforma proposto è finalizzato essenzialmente a dotare l'ente di strumenti più agili, che consentano di realizzare i fini istituzionali con miglior efficienza, economicità e competitività.

Tali risultati si ritiene possano essere conseguiti attraverso una più razionale definizione dei compiti degli organi statuari: la creazione di un nuovo organo (la giunta esecutiva) con funzioni immediatamente operative in ordine alla realizzazione delle iniziative e della politica istituzionale definite in sede consiliare.

Una più puntuale definizione dei compiti e delle responsabilità dei direttori dei settori, specie con riferimento alle attività permanenti e di acquisizione e conservazione all'archivio storico del « prodotto » culturale.

In considerazione di quanto illustrato, questa amministrazione ha predisposto l'unito disegno di legge con il quale:

l'articolo 1 introduce il nuovo organo (giunta esecutiva) la cui composizione, procedura di nomina ed insediamento ed i cui compiti — strettamente operativi e decisionali di secondo grado rispetto al consiglio direttivo, ed atti a garantire una più serrata ed incisiva funzionalità dell'ente — sono definiti al successivo articolo 3. Inoltre, l'organo interno di controllo, già qualificato « collegio sindacale », viene ridefinito « collegio dei revisori » in armonia con il restante comparto del parastato;

l'articolo 2 ridefinisce i compiti del consiglio direttivo, conservando allo stesso essenzialmente le delibere attinenti la politica generale dell'ente in ordine alle iniziative culturali ed alla gestione e conservazione del patrimonio e del bilancio nonché alla nomina e revoca del segretario generale e dei direttori di settori;

l'articolo 3 disciplina la composizione, le modalità di nomina e le deliberazioni della giunta esecutiva, tali da assicurare snellezza del procedimento decisionale specie in tema di attività economica e giuridica di natura esecutiva, nonché da mobilità del personale in relazione alle esigenze temporanee dei singoli settori;

l'articolo 4 detta disposizioni che, a modifica di quanto disposto dall'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438, prevedono, in analogia a quanto previsto per i direttori di settori, la possibilità per i componenti del consiglio direttivo di essere riconfermati nell'incarico anche oltre il quadriennio successivo.

Infatti la necessità di abolire il divieto a più riconferme successive per i componenti del consiglio di amministrazione risiede nell'esigenza di consentire una maggiore continuità all'attività che all'interno dell'ente svolgono i componenti sopra citati;

l'articolo 5 contiene norme di raccordo;

l'articolo 6 fa rivivere il testo dell'originario Statuto di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, in ordine alla rinnovabilità dell'incarico di direttore di settore, testo modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, che aveva previsto la non rinnovabilità di tale incarico.

La proposta reintroduzione della vecchia normativa si palesa quanto mai opportuna sia in riferimento alla esigenza di assicurare una programmazione di più ampio respiro, non consentita dall'attuale automatismo di non rinnovabilità dell'incarico, sia in ordine alla esigenza funzionale di non precludere al consiglio la possibilità di una continuità culturale nella gestione dei settori; va aggiunto che il conseguito carattere di internazionalità delle attività dell'ente suggerisce di abrogare il disposto di legge che riserva la funzione di direttore di settore ai soli cittadini italiani;

l'articolo 7 integra ed estende i compiti di direttore di settore anche alle attività permanenti e di conservazione del patrimonio culturale prodotto direttamente dall'ente o ritenuto di interesse per l'ente stesso;

l'articolo 8, oltre a ribadire che l'ente è sottoposto alla normativa di cui alle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93, abroga tutte le disposizioni della legge 27 luglio 1973, n. 438, che sono in contrasto con la disciplina dettata nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 6 della legge 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — Sono organi dell'ente: il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori ».

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, così come modificato dall'articolo 2 della legge 13 giugno 1977, n. 324, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Il consiglio direttivo e la giunta esecutiva sono gli organi deliberanti dell'ente. Il consiglio direttivo definisce gli indirizzi culturali e gestionali per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali ed assicura la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio in dotazione.

Il consiglio direttivo delibera in ordine:

- 1) al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;
- 2) all'approvazione, in coerenza con il piano quadriennale, dei programmi delle attività e delle manifestazioni da realizzarsi annualmente nonché dei relativi regolamenti;
- 3) ad iniziative culturali ed artistiche proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili; nonché in ordine alle collaborazioni con soggetti terzi;
- 4) all'organizzazione di eventuali mostre e manifestazioni d'arte all'estero

ed ai rapporti con le nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'ente in propri padiglioni, secondo apposite convenzioni e contratti;

5) alla puntuale definizione dei criteri, delle misure minime e massime e dei parametri — da valere per ogni quadriennio di attività — in ordine ai compensi da corrispondere ai componenti le commissioni e le giurie e agli esperti aventi incarichi da parte dell'ente, differenziandoli per tipologia di attività, per qualificazione professionale e durata dell'incarico;

6) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

7) alla ripartizione delle risorse e dei mezzi finanziari per la realizzazione delle attività programmate ai sensi del precedente numero 2); una quota parte del bilancio annuale deve essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento;

8) alle indennità spettanti ai componenti il consiglio direttivo e la giunta esecutiva, nonché agli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei revisori, secondo criteri di omogeneità con le vigenti disposizioni di legge sul comparto pubblico;

9) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in generale, nonché all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

10) alla nomina del segretario generale ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché dei direttori di cui all'articolo 18 della presente legge.

Le deliberazioni di cui ai numeri 5) e 8) del presente articolo sono soggette all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Dipartimento per la funzione pubblica ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è inserito il seguente articolo:

« ART. 9-bis. - La Giunta è composta da:

- 1) il presidente dell'ente;
- 2) quattro membri, eletti in seno al Consiglio direttivo nella prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti del consiglio stesso.

Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni della giunta esecutiva.

I membri del collegio dei revisori hanno facoltà di assistere alle sedute di giunta.

La giunta esecutiva delibera in ordine:

- 1) agli atti esecutivi di natura economica e giuridica per la realizzazione delle attività e delle manifestazioni culturali definite in sede consiliare, nonché per la gestione dei beni, del bilancio e delle attività patrimoniali in conformità dei deliberati consiliari;

- 2) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui all'articolo 18 della presente legge, nonché alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

- 3) ai compensi da attribuire, secondo i criteri e le modalità fissati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 2, numero 5), ai componenti le commissioni e le giurie, nonché agli esperti aventi incarichi da parte dell'ente;

- 4) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge.

La giunta esecutiva formula, altresì, articolate proposte, da sottoporre al consiglio direttivo, per l'emanazione del predetto regolamento.

Le deliberazioni di cui al precedente quarto comma, numero 2), debbono essere sottoposte a ratifica da parte del consiglio direttivo.

La giunta esecutiva assicura, inoltre, l'integrale e pieno impiego del personale

in organico, disponendo, sentito il segretario generale, l'utilizzazione dello stesso secondo criteri di specifica attitudine, in relazione alle esigenze funzionali dei singoli settori connesse alla realizzazione delle manifestazioni programmate, in modo da fornire ai settori medesimi i necessari supporti professionali e tecnici.

Le deliberazioni di cui al numero 3) del precedente quarto comma sono soggette all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

ART. 4.

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438, così come sostituito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 13 giugno 1977, n. 324, è sostituito dal seguente:

« I componenti il consiglio direttivo, indicati nelle lettere da *b)* a *g)* del primo comma dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, così come modificato dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1977, n. 324, è sostituito dai seguenti:

« L'incarico di direttore del settore è conferito a personalità del mondo della cultura, in possesso di professionalità spiccata e competenza specifica.

I direttori sono nominati con contratto a termine per un periodo non superiore a

quattro anni e possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

I direttori decadono dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata dal consiglio ».

Con successivo regolamento verrà dettata la disciplina giuridica ed economica dei direttori di settore, da sottoporsi all'approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero del tesoro e del Dipartimento per la funzione pubblica.

ART. 7.

Al terzo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, sono aggiunti i seguenti periodi:

« I direttori, per i rispettivi settori di attività, sono altresì responsabili del servizio inerente l'acquisizione all'Archivio storico arti contemporanee, alla biblioteca, alla fototeca, alla cineteca ed alla disconastroteca del patrimonio culturale prodotto direttamente dall'ente, nonché della documentazione ritenuta di interesse culturale in relazione ai fini perseguiti dall'ente, proponendo alla giunta esecutiva le opportune iniziative ed i programmi di attività permanente e provvedendo alla valorizzazione del materiale acquisito. Il conservatore dell'Archivio storico arti contemporanee ha il compito di studio e programmazione di tutte le iniziative connesse all'applicazione delle più aggiornate tecniche di archiviazione ed elaborazione dei dati, nonché delle metodologie di conservazione del patrimonio culturale dell'ente, e coordina l'organizzazione degli uffici interessati ».

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 26 luglio 1973, n. 438, che sono in contrasto con la presente legge.

L'ente è sottoposto alla disciplina di cui alle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93.